

REGOLAMETO PER LA DISCLIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 13/12/2005

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2023

ART. 1 - Finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (e dell'art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza).
- 2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali. Ovvero nello specifico a:
- a) recuperare maggiori risorse che consentano di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
- b) migliorare gli standard di qualità o l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni e attrezzature al Comune;
- c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune;
- d) le risorse provenienti dalla sponsorizzazione sono utilizzate, anche, per l'incentivazione delle risorse umane e della produttività entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

## ART. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "contratto di sponsorizzazione" : un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Montalto di Castro (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari e/o in occasione di manifestazioni ed eventi;
- b) per "sponsorizzazione" : ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;

- c) per "sponsor": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Montalto di Castro;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Montalto di Castro per la pubblicità dello sponsor.

### ART. 3 - Individuazione dello sponsor

- 1. Nei contratti di sponsorizzazione di importo superiore a 40.000,00 euro, l'individuazione dello sponsor e l'affidamento del contratto avvengono nel rispetto della procedura di cui all'art. 134 del d. lgs. N. 36 del 31.03.2023, e pertanto previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione delle proposte e/o offerte di sponsorizzazioni.
- 1 bis. I contratti di sponsorizzazione di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro possono essere conclusi dal competente Responsabile del Settore mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di altri operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 134 del d. lgs. N. 36 del 31.03.2023 e ss. Mm. li.. Le proposte di sponsorizzazione possono pervenire su iniziativa spontanea (dell'ente o dell'operatore interessato), o a seguito della pubblicazione di un avviso da parte dell'Ente.
- 2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, e/o invio alle associazioni di categoria e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
- 3. Alla proposta e/o offerta di sponsorizzazione, lo Sponsor, deve allegare le seguenti autocertificazioni attestanti:
- a) per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni di incapacità o impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
- b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
- 4. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
- 5. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Settore che organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato o nel progetto di sponsorizzazione.
- 6. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore che organizza l'iniziativa o l'evento;

7. Ove non espressamente vietato dalla legge, la clausola sponsor può essere inserita in qualunque procedimento di gara, purché sia rispettata la parcondicio di tutti i concorrenti e purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

#### ART. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

- 1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai Responsabili di Settore. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici ai Responsabili di Settore per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
- 2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio de11'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.
- 3. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

# Art. 5 - Contratto di sponsorizzazione

- 1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto, allegato A) al presente regolamento, nel quale sono, in particolare, stabiliti:
- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

# Art. 8 - Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso o dagli specifici contratti di sponsorizzazione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018.
- 2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dalle persone autorizzate al trattamento tenute all'applicazione del presente Regolamento e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del medesimo Regolamento

### Art. 9 - Aspetti fiscali

Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma direttamente erogata, ovvero corrisponde al valore dei beni e/o servizi forniti dallo sponsor, ovvero della somma stanziata per la specifica iniziativa.

2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sul1'IVA secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 10 - Verifiche e controlli

- 1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, a1 fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
- 2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### Arl. 11 - Riserva organizzativa

- 1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
- 2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle Sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.